SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 288**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1989.

Rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, in applicazione dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, relativa all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 7 del proprio decreto 13 giugno 1988, n. 396, con il quale i quadri *H* e *I* della tabella VII, relativi al personale dirigente della Ragioneria generale dello Stato, allegati al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono stati sostituiti con quelli riportati nel medesimo art. 7;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 20 ottobre 1988 — debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale a seguito delle variazioni disposte con l'art. 27 della citata legge n. 400 del 1988 — sono state rideterminate le dotazioni organiche ed i relativi posti di funzione delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della ripetuta Ragioneria generale dello Stato, di cui al citato quadro I della tabella VII allegata al richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, così come sostituito, tra l'altro, dal suindicato art. 7 del proprio decreto 13 giugno 1988, n. 396;

Viste le tabelle *A* e *B*, allegate al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 settembre 1982, n. 1078, riguardanti l'istituzione presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dei ruoli speciali previsti dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relative dotazioni organiche con le successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, di disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato ed in particolare il comma 5 dello stesso articolo, il quale dispone che all'adeguamento delle dotazioni organiche della Ragioneria generale dello Stato, conseguente all'applicazione della norma in questione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che con il decreto del Ministro del tesoro, in data 6 febbraio 1987, e con il decreto interministeriale in data 29 gennaio 1988, debitamente registrati alla Corte dei conti, di determinazione delle dotazioni organiche cumulative delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dipendente della Ragioneria generale dello Stato, si è già tenuto conto delle dotazioni organiche, di cui alle citate tabelle *A* e *B*, allegate al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 settembre 1982, n. 1078, e successive modificazioni e integrazioni, relative al personale non dirigente del ruolo speciale della medesima Ragioneria generale dello Stato;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rideterminare le sole dotazioni organiche dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Accertato che, alla data del 30 novembre 1988 — di entrata in vigore della legge n. 482 — nel citato ruolo speciale della più volte menzionata Ragioneria generale dello Stato risultavano presenti tre dirigenti generali, di cui uno in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sette dirigenti superiori, di cui tre in posizione di fuori ruolo presso la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri e tre primi dirigenti e che, pertanto, la rideterminazione degli organici di cui trattasi deve essere incrementata di altrettante unità nelle rispettive qualifiche del ruolo ordinario;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione del combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, citata nelle premesse, i quadri *H* e *I* della tabella VII, relativi al personale dirigente amministrativo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 — così come sostituiti dall'art. 7 del proprio decreto 13 giugno 1988, n. 396 e, limitatamente al quadro *I*, successivamente rideterminato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il decreto del Ministro del tesoro 20 ottobre 1988 — sono ulteriormente sostituiti con i quadri *H* e *I* dell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con separato decreto presidenziale, dopo gli inquadramenti effettuati ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 11 della medesima legge 27 ottobre 1988, n. 482, verranno rideterminate le dotazioni oganiche dei dirigenti e del personale delle qualifiche funzionali e relativi profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, in attesa della legge sulle dotazioni organiche del personale centrale e periferico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 220

TABELLA *A*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro H - DIRIGENTI GENERALI			
B	Ragioniere generale dello Stato	1	Ragioniere generale dello Stato	1
C	Dirigente generale . . .	17 18	Ispettore generale capo	9
			Direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza	5
			Consigliere ministeriale	3
	Quadro I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI			
D	Dirigente superiore. . .	107	Consigliere ministeriale aggiunto	29
			Ispettore generale. . . .	19
			Capo servizio	15
			Direttore di ragioneria centrale	23
			Direttore di ragioneria regionale	20
			Direttore di segreteria Ragioneria generale dello Stato	1
E	Primo dirigente.	241 348	Direttore di divisione presso la Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali e regionali	235
			Vice consigliere ministeriale	3
			Vice consigliere ministeriale presso il consiglio ragionieri	3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo:

Il testo dell'art. 11 della legge n. 482/1988 «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» è il seguente:

«Art. 11 *(Speciali disposizioni per il personale degli enti soppressi)*. — 1. Al personale degli enti di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all'atto della soppressione degli stessi fruiva del trattamento economico equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato, vengono estesi, in quanto applicabili, i benefici per i predetti dipendenti, fino alla data del definitivo inquadramento nelle amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo con gli eventuali benefici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509. All'applicazione dei predetti benefici provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli speciali istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed il relativo personale viene collocato nei corrispondenti ruoli organici delle amministrazioni dello Stato mediante decreto dei Ministri competenti sulla base delle qualifiche acquisite e secondo l'anzianità di servizio e di qualifica posseduta con posizione in ruolo corrispondente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli speciali ovvero a quella di decorrenza di eventuale successiva promozione.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già proveniente dagli enti, casse, gestioni e servizi soppressi, assegnato alle unità sanitarie locali o ad altri enti pubblici, comunque utilizzato da almeno un anno dalla precedente data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - o dall'Ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può chiedere, con domanda da presentarsi all'amministrazione presso cui presta servizio, di essere inquadrato nei ruoli organici dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali.

4. L'inquadramento del predetto personale ha luogo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato, mediante decreto del Ministro del tesoro, sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge. L'inquadramento ha luogo successivamente al collocamento in ruolo del personale facente parte dei ruoli speciali soppressi, a norma del comma 2, e decorre dalla data del predetto decreto di inquadramento.

5. All'adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli ordinari in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, anche per quanto attiene alle qualifiche dirigenziali di cui ai quadri annessi al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica.

6. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernenti il trasferimento del personale dell'Ente italiano di servizio sociale (EISS) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'ente stesso in servizio presso la sede centrale nel numero massimo di otto unità, già impegnati nella gestione e amministrazione del personale, dei programmi e delle attività trasferiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto personale è inquadrato in base al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate.

7. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° luglio 1978 e quelli economici dalla data di entrata in vigore della presente legge».

89A5685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1989.

Prelevamento della somma di L. 4.709.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542;

Vista la legge 10 novembre 1989, n. 367;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 4.709.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il predetto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 2226. — Fitto di locali, ecc. . . . . L. 30.000.000

Cap. 2956. — Fitto di locali, ecc. . . . . » 400.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4301 — Indennità, ecc. L. 250.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 3805. — Indennità, ecc. L. 1.400.000.000

Cap. 5305. — Indennità, ecc. » 1.000.000.000

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Cap. 1155. — Fitto di locali, ecc. . . . . L. 45.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. 5202. — Indennità, ecc. L. 25.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 1133. — Spese impreviste, ecc.. . . . . L. 436.000.000

Ministero della sanità:

Cap. 1097. — Fitto di locali, ecc. . . . . L. 1.107.000.000

Cap. 4505. — Indennità, ecc. » 6.000.000

Cap. 4541. — Spese per congressi, ecc. . . . . » 10.000.000

Totale complessivo . . . L. 4.709.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1989

COSSIGA

CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1989
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 335

89A5646

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 28 novembre 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 giugno 1989 concernente le direttive e i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario dei Consorzi export.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1989, con il quale sono state stabilite le direttive ed i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario, inoltrate dai consorzi per il commercio estero ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Considerato che le imprese artigiane sostanzialmente svolgono le attività di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 2195 del codice civile, come si ricava dalla lettura delle disposizioni normative relative al settore dell'artigianato, nonché dall'applicazione che le stesse hanno avuto in sede giurisdizionale;

Ritenuto, pertanto, di dover includere tra i criteri preferenziali di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 5 giugno 1989, anche quello concernente i consorzi tra imprese artigiane;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3 del citato decreto ministeriale 5 giugno 1989 viene aggiunta la seguente lettera *f)*:

«*f)* consorzi e società consortili composti da soci aventi natura di imprese artigiane, i quali raggiungano la maggioranza anche unitamente a quelli di cui alla precedente lettera *a)*».

Art. 2.

Il primo capoverso del n. 1 della tabella dei parametri per la quantificazione dei contributi ai consorzi export, allegata al citato decreto ministeriale 5 giugno 1989, è sostituito dal seguente:

«che rispondano ai requisiti previsti dalla lettera *a)* o dalla lettera *f)* dell'art. 3 del presente decreto».

Roma, addì 28 novembre 1989

Il Ministro: RUGGIERO

89A5655

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione dei prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 marzo 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 dicembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1989
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 298

89A5650

DECRETO 5 dicembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto del 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assitenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 dicembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1989
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 299

89A5651

DECRETO 5 dicembre 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 dicembre 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 dicembre 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto del 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 dicembre 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1989
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 300

89A5652

DECRETO 5 dicembre 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 novembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'articolo 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 18 novembre 1989 che hanno disposto per il 30 novembre 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale del 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 24 novembre 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,81 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,82 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 88,15 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto del 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,59 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 93,40 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 87,50 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1989
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 301

89A5653

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 14 ottobre 1989: uffici del registro atti giudiziari, atti privati, 1° atti pubblici, 2° atti pubblici, bollo, radio e assicurazioni, demanio, successioni, tasse sulle concessioni governative di Roma, per la disinfestazione dei locali di detti uffici;

in data 20 ottobre 1989: ufficio del registro di Viareggio, per un tentativo di furto nei locali dell'ufficio;

in data 30 e 31 ottobre 1989: ufficio del registro ammende, demanio e radio di Messina, per disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro è accertato come segue:

IN DATA 14 OTTOBRE 1989

Regione Lazio:

ufficio del registro atti giudiziari di Roma;
ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro 1° atti pubblici di Roma;
ufficio del registro 2° atti pubblici di Roma;
ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma;
ufficio del registro demanio di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma.

IN DATA 20 OTTOBRE 1989

Regione Toscana:

ufficio del registro di Viareggio.

IN DATA 30 E 31 OTTOBRE 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro ammende, demanio e radio di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A5616

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 novembre 1989.

Emergenza idrica delle regioni Puglia e Basilicata. Integrazione all'ordinanza n. 1722/FPC del 23 maggio 1989. (Ordinanza n. 1829 FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1722/FPC del 24 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989;

Considerato che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno autorizza il versamento di lire 420.600 milioni al fondo della protezione civile per la realizzazione delle opere di cui all'ordinanza n. 1722/FPC citata e che tale somma fu ripartita nel limite di 60 miliardi per l'anno 1989, 230 miliardi per l'anno 1990 e 130.600 milioni per l'anno 1991;

Vista la nota n. 17164 dell'8 novembre 1989 della presidenza della giunta della regione Basilicata, con la quale nel comunicare lo stato dei lavori in atto in esecuzione dell'ordinanza n. 1722/FPC richiede un incremento di 60 miliardi sulle competenze dell'anno 1989 per opere già eseguite;

Visto il telex n. 17415 dell'11 novembre 1989, con il quale il presidente della regione Basilicata richiede che i fondi vengano assegnati direttamente agli enti attuatori dell'intervento;

Vista la nota n. 01/8563/Gab del 25 settembre 1989 della presidenza della regione Puglia, con la quale si richiede, similmente alla regione Basilicata, che i fondi vengano assegnati direttamente agli enti attuatori;

Vista la nota n. 01/10050/Gab del 22 novembre 1989, con la quale la regione Puglia nel comunicare lo stato dei lavori in atto, in esecuzione dell'ordinanza n. 1722/FPC, richiede un incremento di 25 miliardi sulle competenze dell'anno 1989 per opere già eseguite;

Considerato che gli enti attuatori dell'ordinanza n. 1722/FPC sono stati individuati nel Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, nel Consorzio di bonifica apulo lucano, nel comune di Tito, nell'Ente regionale gestione acque lucane, nell'Ente autonomo acquedotto pugliese, nel Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri e nel Consorzio di bonifica Stornara e Tara e che tali enti possiedono capacità tecniche e amministrative in grado di eseguire le opere;

Considerato che per l'erogazione dei fondi alle due regioni devono essere disposti modi e termini per assicurare il tempestivo finanziamento delle opere, secondo le rispettive competenze;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga a ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'importo globale di lire 420.600 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'ordinanza numero 1722/FPC, che è imputato per lire 113.000 milioni sui fondi per i programmi regionali di sviluppo della regione Basilicata e per lire 307.600 milioni sui fondi per i programmi regionali di sviluppo della regione Puglia di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, è ripartito quanto a lire 145.000 milioni per l'anno 1989, 145.000 milioni per l'anno 1990 e 130.600 milioni per l'anno 1991.

È abrogato il comma secondo dell'art. 9 dell'ordinanza n. 1722/FPC.

Art. 2.

L'erogazione delle somme avverrà direttamente agli enti attuatori indicati nelle premesse, che dovranno inviare gli stati di avanzamento dei lavori ed i relativi certificati di pagamento recanti l'asseveramento dell'alta vigilanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 1722/FPC.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5617

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO 20 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 10 luglio 1985 e 24 ottobre 1985; del consiglio di amministrazione in data 24 settembre 1985 e 3 dicembre 1985; del senato accademico in data 23 settembre 1985 e 19 dicembre 1985 che hanno approvato la modifica di statuto per la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 31 ottobre 1986;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 751 a 756, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, sono soppressi.

Dopo l'art. 750, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 751. È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 752. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 753. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 754. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 755. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) anatomia dell'apparato circolatorio;
b) fisiologia dell'apparato circolatorio;
c) chirurgia generale;
d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;
e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;
f) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;
g) patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche;
h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;
i) biofisica e bioingegneria.

Art. 756. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:

embriologia;
istologia;
anatomia chirurgica dei vasi.

b) Fisiologia dell'apparato circolatorio:

principi di emodinamica;
principi di emoreologia;
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:

chirurgia generale (patologia intersistemica);
chirurgia generale;
tecniche chirurgiche;
chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:

semeiotica clinica delle arteriopatie;
semeiotica clinica delle flebopatie;
semeiotica clinica delle linfopatie;
indagini diagnostiche vascolari non invasive;
angioradiologia periferica;
angiocardioradiologia;
tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:

anatomia e istologia patologica;
patologia clinica delle arteriopatie periferiche;
patologia clinica delle vasculopatie viscerali;
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;
patologia clinica delle flebopatie;
patologia clinica delle linfopatie;
patologia clinica della coagulazione.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:

principi di terapia medica delle vasculopatie;
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;
terapia chirugica delle vasculopatie viscerali;
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;
l'accesso vascolare;
terapia chirurgica delle flebopatie;
terapia chirurgica delle linfopatie;
principi di microchirurgia vascolare;
medicina legale e legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardio toraciche:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:

anestesia e rianimazione;
terapia intensiva;
terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria;

elementi di biofisica;
elementi di bioingegneria;
statistica e informatica.

Art. 757. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

embriologia . . . . ore 25
istologia . . . . » 25

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

principi di emodinamica . . . . » 25
principi di emoreologia . . . . » 25

Chirurgia generale (ore 125):

chirurgia generale (patologia intersistemica) . . . . » 75
chirurgia generale . . . . » 50

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):

semeiotica clinica delle arteriopatie . » 30
semeiotica clinica delle flebopatie . . » 30
semeiotica clinica delle linfopatie . . » 15
indagini diagnostiche vascolari non invasive . . . . » 25
angioradiologia periferica . . . . » 25

Biofisica e bioingegneria (ore 50):

elementi di biofisica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia chirurgica dei vasi . . . . . ore 50

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 175):

tecniche chirurgiche . . . . » 135
chirurgia sperimentale . . . . » 40

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):

indagini diagnostiche vascolari non invasive . . . . » 25
tecniche di rilevazione emodinamica » 50

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):

anatomia e istologia patologica . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 100):

tecniche chirurgiche . . . . ore 100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):

patologia clinica delle arteriopatie periferiche . . . . » 45
patologia clinica delle flebopatie . . » 35
patologia clinica delle linfopatie . . . » 20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

principi di terapia medica delle vasculopatie . . . . » 20
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche . . . . » 80
principi di microchirurgia vascolare » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

anestesia e rianimazione . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia . . . . ore 25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

patologia clinica delle vasculopatie viscerali . . . . » 70
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica . . . . » 30
patologia clinica della coagulazione » 50

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali	ore	80
terapia chirurgica delle flebopatie	»	50
terapia chirurgica delle linfopatie	»	20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):

terapia intensiva	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica	ore	40
l'accesso vascolare	»	45
principi di microchirurgia vascolare	»	75
medicina legale e legislazione sanitaria	»	15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi	»	60
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore	»	40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche	»	50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria	»	35
statistica e informatica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 758. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva e invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali, di bioingegneria e di informatica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 20 settembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5622

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO 27 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico — acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione — nella seduta del 20 maggio 1986 relativa alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per la suddetta scuola nella seduta del 28 febbraio 1987, e trasmesso a questa Università con ministeriale del 4 luglio 1989, prot. n. 572;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 154 ex 116 relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, è soppresso e sostituito dalla nuova stesura degli articoli 154-161, con conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 154. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia e ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia, indirizzo in ginecologia e ostetricia, indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 155. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 156. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali. Al funzionamento della scuola provvede con le sue strutture l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Art. 157. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 158. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 159. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:
genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):
ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:
metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:
pianificazione familiare;
medicina preventiva in ginecologia e ostetricia;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:
ostetricia;
tecniche operatorie ostetriche;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione in ostetricia;
terapia del dolore;
diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:
ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:
metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;

diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:
ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:
endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:
fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:
contraccezione e pianificazione familiare;
princìpi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:
terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Art. 160. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	ore	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici) (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	»	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia ed ostetricia	»	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia e istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):
tecniche operatorie in ginecologia . . ore 50
ginecologia . . . . » 70
ginecologia dell'adolescente . . . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):
diagnostica per immagini . . . . ore 20
ostetricia . . . . » 50
terapia del dolore . . . . » 10

Ginecologia (ore 240):
ginecologia urologica . . . . » 30
diagnostica per immagini . . . . » 30
chirurgia addominale . . . . » 20
tecniche operatorie ginecologiche . . » 60
ginecologia . . . . » 100

Ginecologia oncologica (ore 80):
ginecologia oncologica . . . . » 40
chemioterapia antiblastica . . . . . . » 20
radiodiagnostica e radioterapia . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Andrologia (ore 50):
endocrinologia andrologica . . . . . . ore 25
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione . . . . » 25

Diagnostica prenatale (ore 280):
fisiopatologia embriofetale e placentare . . . . » 100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale . . . . » 50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale . . . . » 100
teratologia . . . . » 10
citogenetica . . . . » 20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):
medicina legale e delle assicurazioni » 20
pianificazione familiare . . . . » 30
organizzazione e programmazione sanitaria . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):
contraccezione e pianificazione familiare . . . . ore 100
principî di educazione demografica . » 25
sterilizzazione maschile e femminile . » 20
immunopatologia della riproduzione umana . . . . » 20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia . . . . » 30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia . . . . » 30
psicosomatica della riproduzione . . » 25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):
terapia medica della sterilità femminile . . . . ore 30
terapia medica della sterilità maschile » 30
terapia medica della sterilità di coppia » 30
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo . . . . » 20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo . . . . » 20
fecondazione artificiale . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 161. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

reparti di ostetricia e ginecologia;
sale operatorie (ostetrica e ginecologica);
sale travaglio e parto;
centro di ecografia.

Ambulatori di:

ginecologia medica;
ostetricia;
ginecologia operativa;
screening;
fisiopatologia della riproduzione;
endocrinologia e ginecologica;
menopausa;
senologia;
contraccezione;
psicoprofilassi ostetrica e ginecologica;
colposcopia.

Laboratori di:

citologia;
radioimmunologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, addì 27 settembre 1989

Il rettore: Rossi

89A5626

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO 2 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, n. 936, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in scienze forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, concernente il riordinamento del corso di laurea in scienze forestali presso l'Università di Padova;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 182, all'elenco delle discipline del corso di laurea in scienze forestali sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

1) ecologia;
2) meccanizzazione agricolo-forestale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, addì 2 ottobre 1989

Il rettore: BONSEMBIANTE

89A5623

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO 10 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1105 del 4 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1987, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali in luogo di quella di fisica applicata;

Considerato che sono stati rilevati errori nella stesura del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica e che quindi si rende necessaria una rettifica allo stesso;

Vista la nota ministeriale n. 1864 del 10 agosto 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1987, il secondo comma dell'art. 402, relativo alla scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali, viene così riformulato:

«Il primo anno va integrato, a giudizio del consiglio della scuola, da uno o più dei seguenti corsi che integrino la preparazione dei laureati provenienti da diversi corsi di laurea:

fondamenti di chimica dei materiali;
fondamenti di fisica della materia;
fondamenti di ingegneria dei materiali».

Art. 2.

Nell'art. 2 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1105, all'ultimo comma dell'art. 402, relativo alla scuola di specializzazione in scienza e tecnologia dei materiali, l'ultimo dei corsi opzionali elencato, viene così riformulato:

«Principi di tecnologie dei materiali».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 10 ottobre 1989

Il rettore: SCHMID

89A5624

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO 3 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 41, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, è modificato nel senso che è aggiunta la scuola di specializzazione in malattie infettive.

Art. 2.

Gli articoli da 63 a 68, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 63. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 64. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di trentacinque specializzandi.

Art. 65. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Brescia, facente parte della UP scienze chirurgiche.

Art. 66. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 67. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) chirurgia speciale.

Art. 68. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:

anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:

anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:

ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 69. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

fisipatologia generale . . . . ore 30
informatica . . . . » 30
chirurgia sperimentale e microchirurgia . . . . » 40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):

patologia clinica . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 50):

anestesia e rianimazione . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica. . . . . ore 50
semeiotica strumentale » 50

Tecnica operatoria (ore 100):

anatomia chirurgica . . . . ore 100

Fisiopatologia speciale (ore 100):

trattamento pre e post operatorio . » 50
fisiopatologia chirurgica . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica. . . . . ore 20
radiologia. . . . . » 30
semeiotica strumentale . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie . . . . » 100

Chirurgia generale (ore 150):

chirurgia generale . . . . » 150

Chirurgia speciale (ore 50):

endocrinochirurgia. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):

tecniche operatorie . . . . ore 80

Chirurgia generale (ore 170):

chirurgia generale . . . . » 100
chirurgia pediatrica . . . . » 45
chirurgia geriatrica . . . . » 25

Chirurgia speciale (ore 150):

ortopedia e traumatologia . . . . . . » 30
neurochirurgia . . . . » 20
chirurgia ginecologica . . . . » 50
chirurgia urologica » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):

medicina legale ore 20

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie » 80
chirurgia endoscopica . . . . » 20

Chirurgia generale (ore 180):

chirurgia generale . . . . » 50
chirurgia d'urgenza . . . . » 80
chirurgia oncologica. . . . . » 50

Chirurgia speciale (ore 100):

chirurgia toracica . . . . » 40
chirurgia cardiovascolare . . . . » 40
chirurgia plastica e riparativa . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 70. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti divisioni/ambulatori/ laboratori:

clinica chirurgica: sala operatoria, laboratori ed ambulatori annessi;

anatomia patologica: laboratori annessi;

rianimazione: laboratori annessi;

radiologia: laboratori annessi;

servizio di endoscopia: laboratori ed ambulatori annessi;

divisione di ginecologia: sala operatoria, laboratori ed ambulatori annessi;

seconda divisione ortopedia e traumatologia: sala operatoria, laboratori ed ambulatori annessi;

clinica neurochirurgica: sala operatoria, laboratori ed ambulatori annessi;

divisione di urologia: sala operatoria, laboratori ed ambulatori annessi.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 3.

Dopo l'art. 176, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie infettive.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 177. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Università degli studi di Brescia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo delle malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunità, con le conseguenti possibilità operative nel Servizio sanitario nazionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 178. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di ventotto specializzandi.

Art. 179. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 180. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 181. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) etiologia e patogenesi;

b) epidemiologia e prevenzione;

c) metodologie diagnostiche di laboratorio;

d) patologia e clinica delle malattie infettive.

Art. 182. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) etiologia e patogenesi:

batteriologia medica;
virologia medica;
parassitologia e micologia medica;
immunologia delle malattie infettive.

b) Epidemiologia e prevenzione:

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;
medicina delle comunità;
legislazione sanitaria delle malattie infettive.

c) Metodologie diagnostiche di laboratorio:

tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche parassitologiche e micologiche;
tecniche immunologiche.

d) Patologia e clinica delle malattie infettive:

clinica delle malattie infettive;
terapia delle malattie infettive;
malattie tropicali e subtropicali;
metodologia clinica delle malattie infettive.

Art. 183. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 150):

batteriologia medica.	ore	50
virologia medica.	»	50
parassitologia e micologia medica. .	»	50

Epidemiologia e prevenzione (ore 70):

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive	»	70

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):

metodologia clinica delle malattie infettive . . . . ore 180

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 50):

immunologia delle malattie infettive ore 50

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):

tecniche batteriologiche . . . . » 60

tecniche virologiche . . . . » 80

tecniche parassitologiche e micologiche . . . . » 60

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):

malattie tropicali e subtropicali . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Epidemiologia e prevenzione (ore 60):

medicina delle comunità . . . . ore 40

legislazione sanitaria delle malattie infettive . . . . » 20

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80):

tecniche immunologiche . . . . » 80

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):

clinica delle malattie infettive . . . . » 260

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):

clinica delle malattie infettive . . . . ore 300

terapia delle malattie infettive . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 184. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica di malattie infettive e tropicali - spedali civili di Brescia;

divisione di malattie infettive - spedali civili di Brescia;

servizio di rianimazione - spedali civili di Brescia;

laboratorio di biotecnologie - spedali civili di Brescia;

laboratorio di anatomia patologica - spedali civili di Brescia;

laboratorio di microbiologia e virologia - spedali civili di Brescia;

laboratorio di immunologia clinica - ospedali civili di Brescia;

laboratorio di farmacologia - facoltà di medicina e chirurgia;

servizio di radiologia - spedali civili di Brescia;

centro immunodeficienza materno-infantile - unità sanitaria locale n. 41 di Brescia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Brescia, addì 3 ottobre 1989

Il rettore: PRETI

89A5625

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO 12 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 1° luglio, 28 e 20 ottobre 1988, per la soppressione del corso di perfezionamento in neonatologia;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uff. II) n. 1216 del 20 luglio 1989 con allegato il parere favorevole espresso dal Consiglio univesitario nazionale nella sua riunione del 20 aprile 1989, alla soppressione del corso di cui sopra;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il capo XLIII e gli articoli da 525 (ex 274) a 531 (ex 280), relativi al corso di perfezionamento in «neonatologia» sono soppressi con la conseguente modifica della numerazione dei capi e degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, addì 12 ottobre 1989

Il rettore: RODOLICO

89A5627

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo n. 9 di Prato ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 13 giugno 1989, prot. n. 5640, la direzione didattica del circolo n. 9 di Prato è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Melani Marcello, consistente in una macchina fotocopiatrice Rank Xerox, del valore di L. 500.000.

89A5639

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste, protocollo n. 1-14/11-195 del 24 giugno 1989, l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è stato autorizzato ad accettare un legato di nette L. 11.330.675 e 64 marenghi d'oro, dedotte le provvigioni del curatore testamentario.

Detto legato è stato disposto dalla sig.ra Lucia Calligaris ved. Prinz, nata a Gorizia il 13 dicembre 1896 e deceduta a Trieste il 5 luglio 1985, con testamento olografo 10 agosto 1984, pubblicato il 27 agosto 1985, ref. n. 72160/10969 di racc. con atto del notaio dott. Arturo Gargano.

89A5640

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti due società cooperative

Con decreto ministeriale 11 novembre 1989 il dott. Antonio Messina è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «La Panoramica», con sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), in sostituzione del dott. Carlo Porcino e la gestione commissariale è stata prorogata sino all'11 novembre 1990.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1989 i poteri conferiti al dott. Domenico Cocola, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Impero», con sede in Bari, sono stati prorogati fino all'11 maggio 1990.

89A5643

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1435/89/I sett. del 26 ottobre 1989 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte di:

1) Cassa di risparmio di Modena le seguenti donazioni:

L. 5.000.000 a favore del dipartimento di economia politica per la realizzazione di un convegno sui processi decisionali in economia;

L. 4.000.000 a favore del dipartimento di scienze giuridiche, quale contributo per l'organizzazione di un congresso internazionale;

L. 2.000.000 a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica - cattedra di patologia speciale medica I, quale contributo per un convegno;

2) «Associazione per lo studio delle malattie renali e degli organi artificiali» la donazione di una «Telecamera Sony» con relativo video da applicarsi al microscopio Zeiss a favore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica (laboratorio di istopatologia).

Con decreto del prefetto di Modena n. 1257/I sett. del 26 ottobre 1989 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Modena la donazione consistente in L. 97.500.000 da destinare:

L. 70.000.000 all'amministrazione centrale, quale ulteriore contributo per l'acquisto di un elaboratore;

L. 15.000.000 al dipartimento di economia aziendale, quale contributo per la realizzazione di un convegno sul tema: «Fusioni e acquisizioni delle aziende di credito - Dimensioni e struttura di gruppo»;

L. 12.500.000 al dipartimento di biologia annuale, quale contributo per l'acquisto di una apparecchiatura.

89A5631

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Padova n. 2140/89 sett. II del 12 ottobre 1989 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Hewlett Packard S.p.a.» la donazione consistente in apparecchiature varie da destinare al dipartimento di elettronica ed informatica e all'istituto di architettura ed urbanistica.

89A5632

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione teatro Biondo stabile, in Palermo

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1989, registro n. 8 Turismo, foglio n. 355, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione teatro Biondo stabile, con sede in Palermo, ed è stato approvato il relativo statuto.

89A5642

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di San Paolo Civitate

La giunta regionale pugliese, con atto n. 4781 del 18 settembre 1989 (esecutivo a norma di legge), ha deliberato di approvare la variante al piano regolatore generale del comune di San Paolo Civitate (Foggia), di cui alla delibera del consiglio comunale n. 109/77 afferente il cambio di destinazione di uso di un'area da «zona agricola» a «zona industriale ed artigianale».

89A5644

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989 concernente: «Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli orientali del Friuli"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1989).

Al penultimo rigo dell'art. 8 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 7, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... in bottiglie di capacità non superiore a *cl* 0,750 e chiuse con tappo di sughero», si legga: «...in bottiglie di capacità non superiore a *l* 0,750 e chiuse con tappo di sughero».

89A5645

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***

(c. m. 411100892880) L. 1.000